

- c) Se sia in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare con il principio di effettività, il fatto che l'utilizzo in un procedimento penale degli elementi di prova, la cui acquisizione era contraria al diritto dell'Unione proprio in ragione dell'assenza di un sospetto di reato, sia giustificato, nell'ambito di un bilanciamento degli interessi, dalla gravità dei reati di cui si è venuti a conoscenza per la prima volta a seguito della valutazione delle prove.
- d) In subordine: se dal diritto dell'Unione europea, in particolare dal principio di effettività, discenda che le violazioni di tale diritto verificatesi nell'ambito dell'acquisizione delle prove in un procedimento penale nazionale non possono rimanere del tutto prive di conseguenze anche nel caso di reati gravi e devono quindi essere prese in considerazione a favore dell'imputato quantomeno sul piano della valutazione delle prove o della determinazione della pena.

(¹) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach (Polonia) il 2 novembre 2022 — Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Usługowe A. / P. S.A.

(Causa C-677/22)

(2023/C 35/38)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach

Parti

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Usługowe A.

Convenuto: P. S.A.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (¹), debba essere interpretato nel senso che la determinazione espressa da parte delle imprese di un termine di pagamento superiore a 60 giorni può riferirsi solo ai contratti le cui clausole non siano state predisposte unilateralmente da una delle parti.

(¹) GU 2011, L 48, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa — Podgórze w Krakowie (Polonia) il 3 novembre 2022 — Profi Credit Polska S.A. / G.N.

(Causa C-678/22)

(2023/C 35/39)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Krakowa — Podgórze w Krakowie

Parti

Attrice: Profi Credit Polska S.A.

Convenuta: G.N.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE ⁽¹⁾, nel contesto del principio di effettività del diritto dell'Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è il risultato di un negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che prevedono l'applicazione degli interessi non solo sull'importo erogato al consumatore ma anche sui costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o altri costi che non costituiscono un elemento dell'importo del credito erogato al consumatore ma che compongono l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore).
- 2) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66), nel contesto del principio di effettività del diritto dell'Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell'articolo 5, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è stato oggetto di negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che indicano soltanto il tasso debitore nonché l'importo totale degli interessi capitalizzati, espresso come ammontare, che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto, senza al contempo informare espressamente il consumatore del fatto che la base di calcolo degli interessi capitalizzati (espressi come ammontare) è costituita da un importo diverso da quello effettivamente erogato al consumatore e, in particolare, del fatto che si tratta della somma tra l'importo del credito erogato al consumatore e i costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o gli altri costi che non costituiscono un elemento dell'importo del credito erogato al consumatore ma che compongono l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore).

⁽¹⁾ GU 2008, L 133, pag. 66.

⁽²⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravni sud u Zagrebu (Croazia) il 2 novembre 2022 — LM / Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

(Causa C-682/22)

(2023/C 35/40)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Upravni sud u Zagrebu

Parti

Ricorrente: LM

Convenuto: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

Questione pregiudiziale

- 1) Se l'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo quadro tra il governo della Repubblica d'Albania e la Commissione delle Comunità europee relativo alle regole della cooperazione riguardante l'assistenza finanziaria CE alla Repubblica d'Albania per l'attuazione dell'assistenza nell'ambito degli strumenti di assistenza preadesione, firmato il 18 ottobre 2007, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, nella fattispecie la Repubblica di